

## **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA FOOD TECHNOLOGY Srl**

### **1. Definizioni**

Il termine "prodotto" si riferisce a qualsiasi macchinario e ricambio fornito da Food Technology (nel proseguo anche solo "il venditore" oppure anche il "fornitore"); il termine "fornitore" si riferisce a colui che fabbrica e distribuisce il prodotto in Italia e negli altri paesi; il termine "compratore" si riferisce a colui che acquista il prodotto.

### **2. Formazione del contratto**

L'accettazione da parte del compratore della conferma d'ordine (proposta) comporta l'applicazione al contratto delle presenti condizioni generali.

### **3. Prezzi**

I prezzi delle merci sono quelli indicati nella conferma d'ordine incluso imballaggio pre-packing con stretch ed esclusa IVA come per legge se dovuta.

Il prezzo della merce, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al fornitore, si intendono netti al domicilio dello stesso. Il compratore è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute, anche se non ha ancora avuto la possibilità di esaminare il prodotto.

L'inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il fornitore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà la facoltà di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dal compratore.

Il versamento del prezzo avviene nella misura del 30% (trenta per cento) all'invio della conferma d'ordine ed il saldo a 15 (quindici) giorni dalla data del collaudo, salva diversa indicazione contenuta nella conferma d'ordine. Il collaudo dovrà essere eseguito entro 10 (dieci) giorni dall'effettivo ricevimento della merce.

Nel caso in cui l'acquirente non dia esecuzione al contratto perfezionato, la somma versata al momento dell'invio della conferma d'ordine potrà essere trattenuta a titolo di penale salva la prova del maggior danno.

I pagamenti non potranno essere ritardati o sospesi neppure nei casi di guasti alle macchine - pur se ancora in garanzia -, di controversia o di reclamo. Non sono ammesse compensazioni ed i pagamenti saranno, in ogni caso, imputati a norma degli artt. 1193 2° comma e 1194 2° comma c.c.. Ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l'addebito automatico di interessi, senza necessità di richiesta alcuna, nella misura del tasso previsto dal D-lgs 231/2002, oltre alla esclusione della garanzia ex art. 8 sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza per sorte capitale, interessi di mora e spese di insoluto.

In caso di pagamenti rateali che le parti abbiano concordato per iscritto l'intervenuta diminuzione della solvibilità del cliente risultante da informazioni bancarie e/o da altre fonti autorizzate autorizza il fornitore a richiedere la prestazione di idonee garanzie personali e/o reali che assicurino l'integrale pagamento del prezzo. Il rifiuto a prestare dette garanzie facoltizza il fornitore a risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dal compratore.

### **4. Proprietà**

Il prodotto passa di proprietà al momento del perfezionamento del contratto di vendita.

In caso di violazione delle obbligazioni del compratore previste nel presente articolo, il fornitore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme corrisposte al momento della conferma d'ordine, salvi gli ulteriori danni.

### **5. Termini di consegna**

Ogni riferimento a termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ed altri) contenuto nel contratto o nelle presenti condizioni generali si intende riferito agli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto, con le integrazioni o le deroghe previste nelle presenti condizioni generali o quelle eventualmente concordate per iscritto tra le parti nel contratto.

I termini di consegna si computano in giorni lavorativi e sono sempre indicativi.

In ogni caso non possono essere considerati essenziali al contratto se non per espressa previsione indicata per iscritto nella conferma d'ordine.

Le spese di trasporto, assicurazione, montaggio e collaudi presso la sede del compratore sono sempre a carico del compratore, salvo diversa pattuizione contenuta nella conferma d'ordine.

Il trasferimento dei rischi di perdita e danneggiamento del prodotto avverrà al momento della consegna dello stesso al primo trasportatore o al Cliente al luogo di consegna di volta in volta indicato.

Il reso merce avviene franco sede cliente e previa autorizzazione del produttore

### **6. Collaudo presso il venditore (cosiddetto "precollaudo")**

Il collaudo presso il fornitore riguarderà la verifica della conformità della macchina, ai sensi dell'art. 8 delle presenti condizioni generali, ed avverrà secondo le modalità eventualmente stabilite dalle parti; in mancanza, il collaudo si terrà secondo le modalità usualmente adottate dal venditore. Il collaudo avverrà presso lo stabilimento del fornitore, salvo questi non preferisca designare un altro luogo. La data prevista per il collaudo sarà comunicata al compratore con un preavviso sufficiente a consentire al personale del compratore di presenziarvi. Il compratore potrà assistere a proprie spese al collaudo. Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo: a) se il compratore presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo o b) se il compratore dichiara di non volere assistere al collaudo, o comunque non vi presenzia, qualora non risultino dal verbale di precollaudo redatto dal fornitore eventuali difetti di conformità della macchina.

#### **Installazione e messa in servizio presso il compratore**

Prima del collaudo vero e proprio, se non sia stata espressamente convenuta per iscritto l'esclusione di tale adempimento, si procederà alla installazione e messa in servizio della macchina presso il compratore.

La messa in servizio presso il compratore riguarderà: a) la verifica dell'avvenuta eliminazione degli eventuali difetti di conformità della macchina che risultino dal verbale dell'ultimo collaudo presso il venditore; b) la verifica dell'esecuzione, secondo quanto pattuito, del montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati dal venditore.

La messa in servizio della macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto degli eventuali difetti di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in servizio; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti diversi da quelli oggetto delle verifiche indicate alle precedenti lettere a) e b). Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in servizio presso il compratore saranno a suo carico; ad eccezione di quelle necessarie per la partecipazione dei tecnici del venditore alla medesima.

#### **8. Effetti delle prove di collaudo e della messa in funzione**

Effettuato il collaudo vero e proprio presso il compratore, quest'ultimo decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo della macchina, a meno che i difetti di conformità della macchina o i vizi non siano stati specificatamente contestati per iscritto nel verbale di collaudo oppure durante o immediatamente dopo la messa in servizio della macchina.

#### **9. Garanzie**

Nei termini previsti dal presente articolo, il fornitore si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo.

Il fornitore si impegna a fornire gratuitamente nei tempi tecnici minimi e presso la sede dell'acquirente i pezzi o particolari difettosi per vizio evidente di costruzione. Sono a carico del cliente le spese relative alla trasferta, spedizione, manodopera ed altro necessario all'effettuazione della sostituzione; mentre rimane a carico del costruttore il costo del componente sostituito. Non sono coperti da garanzia i danni e / o sinistri, diretti e/o indiretti, a persone e/o cose ovvero dei guasti e/o difetti delle cose fornite derivanti, in consegna o durante l'utilizzo della macchina, da inosservanza da parte dell'acquirente ovvero di suoi dipendenti, addetti e/o preposti delle prescrizioni contenute nel Manuale Istruzioni in dotazione alla macchina fornita, ovvero derivanti da un errato uso o trattamento della macchina, ovvero ancora da modifiche e/o riparazioni effettuate dal compratore senza il preventivo consenso scritto del fornitore.

Il fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità della macchina e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che per loro natura sono soggette ad usura rapida e continua.

Quando non è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in servizio presso il compratore, la presente garanzia ha la durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla data di consegna. Quando invece è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in servizio presso il compratore, la presente garanzia ha la medesima durata ma a decorrere dalla data di messa in servizio della macchina presso il compratore.

Orari di lavoro della macchina superiori a quelli indicati nella manualistica fornita dal costruttore porteranno proporzionali riduzioni del periodo di garanzia.

La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 6 - 7 - 8, il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura entro 15 (quindici) giorni da quando egli l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia indicati nel presente articolo ovvero altrimenti convenuti per iscritto tra le parti.

Il compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il compratore ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta.

La garanzia decade qualora il compratore non abbia adempiuto a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto ed in particolare non abbia provveduto al pagamento del prezzo nelle modalità pattuite.

Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose o per perdite economiche compreso il fermo macchina, al di fuori di quanto dichiarato sopra.

#### **10. Legge applicabile**

Il presente contratto è regolata dalla legge italiana, anche in deroga di qualsiasi Convenzione e/o Trattato che prevedano diversamente.

#### **11. Foro competente**

Le Parti si danno reciprocamente atto che per dirimere ogni controversia che dovesse tra loro insorgere relativamente alla validità interpretazione ed esecuzione della Scrittura, vi è la giurisdizione italiana ed è competente il foro di Brescia.

Il compratore dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le clausole delle Condizioni Generali di Contratto di Food Technology Srl. e di approvare specificamente quelle di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.